

Allegato “A” al n. 30035/14699 di Repertorio

STATUTO
della
“FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
ENTE FILANTROPICO”

Preambolo

La Fondazione di Comunità **“Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola Ente Filantropico”**, costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo e della Fondazione Compagnia di San Paolo, opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio della Provincia di Verbano Cusio Ossola.

Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell’ecosistema del territorio della **Provincia del Verbano Cusio Ossola**.

Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola Ente Filantropico”

(di seguito la **“Fondazione”**), o più brevemente **“Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico”**.

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in **Baveno**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della **Provincia del Verbano Cusio Ossola**.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie

di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs- 117/2017 nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso e può eventualmente sostenere la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione delle proprie attività e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare
- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni per la costituzione e implementazione di Fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5

Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato esecutivo, se nominato;
- c) il Presidente e i due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

5.2 Non possono rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione o componente dell'Organo di Controllo della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. coloro che siano dipendenti della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione Europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, o

che siano membri di altri Organi Costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura Ordinaria e speciale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;

- d. gli assessori e i consiglieri della Regione Piemonte, gli assessori e i consiglieri della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dei Comuni facenti parte del Comitato di Nomina di cui al successivo articolo 7, ovvero che si candidino al fine di poter ricoprire tali ruoli, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- e. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;
- f. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di **nove** a un massimo di **quindici** membri, incluso il Presidente.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato di volta in volta dal Comitato di Nomina.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con le seguenti modalità:

- a) **un membro** nominato dal Presidente della **Fondazione Cariplo**;
- b) **un membro** nominato dal Presidente della **Fondazione Compagnia di San Paolo**;
- c) da **due membri** nominati dal **Comitato di Nomina** scelti tra i dieci soggetti privati viventi e operanti che hanno maggiormente contribuito al patrimonio della Fondazione con esclusione dei membri del Comitato di Nomina;
- d) da **due membri** nominati dal **Comitato di Nomina** sulla base delle candidature avanzate dalle Organizzazioni non profit del Verbano Cusio Ossola più rappresentative nei settori di attività della Fondazione, con i criteri determinati dal Comitato di Nomina;
- e) da un massimo di **nove membri** nominati dal Comitato di Nomina.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per **cinque** esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo **quinto** esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati consecutivamente una sola volta.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un membro, sempre che resti in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il sostituto sarà nominato con le stesse modalità del membro che deve essere sostituito e resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade e il Comitato di Nomina provvederà a nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, restando fermo il diritto

della Fondazione Cariplo e della Fondazione Compagnia di San Paolo di nominare ciascuno un membro del nuovo Consiglio, come previsto al superiore articolo 6.2. I consiglieri superstiti restano in carica fino alla nuova nomina potendo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 7

Comitato di Nomina

7. Il Comitato di Nomina è composto da:

- ° il Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola o suo delegato, che lo presiede;
- ° il Vescovo della Diocesi di Novara o suo delegato;
- ° il Sindaco di Domodossola o suo delegato;
- ° il Sindaco di Omegna o suo delegato;
- ° il Sindaco di Verbania o suo delegato;
- ° un rappresentante della Fondazione Cariplo;
- ° un rappresentante della Fondazione Compagnia di San Paolo;
- ° due Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente tra i consiglieri uscenti non rieleggibili, ovvero, in caso di loro assenza, tra coloro che hanno ricoperto in passato il ruolo di consigliere. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) redige e approva annualmente il bilancio sociale;
- g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i) conferisce incarichi professionali;
- j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- l) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- m) nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
- n) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e i Vice Presidenti nel numero massimo di due, di cui uno Vicario che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- o) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
- p) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- q) amministra il patrimonio della Fondazione;
- r) delibera, con la maggioranza dei due terzi, le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo e della Fondazione Compagnia

- di San Paolo;
- s) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo e della Fondazione Compagnia di San Paolo;
 - t) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
 - u) delibera sulla costituzione di patrimoni o Fondi destinati;
 - v) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - w) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
 - x) approva il regolamento del Comitato di Nomina

8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo se nominato, e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo (fisico o virtuale), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatta eccezione per le modifiche dello statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi, o per altre decisioni per le quali la legge o il presente statuto prevedano diverse inderogabili maggioranze. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente se nominato, o in sua assenza dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 10 - Comitato Esecutivo – se nominato

10.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti della Fondazione, dal Consigliere nominato dal Fondatore e da altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

10.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.

10.3 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8, lettera b), c) e), f), g), h), l), m), n), o), r), s), t), u), v) e x).

10.4 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.

10.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente Vicario – Rappresentanza

11.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente Vicario sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente Vicario e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Segretario Generale

12.1 Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati

all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

12.4 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo e uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo, mentre i restanti due membri effettivi e supplenti sono nominati dal Comitato di Nomina.

L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti da Fondazione Cariplo.

13.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente statuto in quanto compatibili.

13.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14

Compensi per le cariche sociali

14.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 14.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

14.2 All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione di utili

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 16

Operazioni straordinarie

16. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo e di Fondazione Compagnia di San Paolo, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice

civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra quelli operanti nel medesimo settore nel Territorio della Provincia di Verbano Cusio Ossola ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Collegio dei Probiviri

18.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, che non rivestono alcuna qualifica all'interno della Fondazione né hanno con la stessa rapporti di collaborazione continuativa, nominati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 9 e durano in carica cinque esercizi.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme, deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Articolo 19

Norme applicabili

19. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Antonio Maurizio De Paoli
Monica De Paoli